

*Suicidio, Eutanasia, Biotestamento:
il punto sulla situazione a due anni dalla vicenda Eluana Englaro*

Eluana Englaro due anni dopo: cosa è cambiato?

DARIO CRESTANI
(magistrato)

Il secondo anniversario della morte di Eluana Englaro, avvenuta il 9 Febbraio 2009, offre l'occasione per fare il punto, sotto il profilo strettamente giuridico e legislativo, dei problemi attinenti al "fine vita", che nelle discussioni e nei commenti vengono spesso affrontati facendo una certa confusione tra concetti diversi come suicidio, eutanasia, accanimento terapeutico, biotestamento.

Un qualche chiarimento sul significato dei diversi termini, ma in particolare sullo stato attuale della nostra legislazione, non sarà quindi inutile.

Per suicidio si intende un atto con il quale una persona pone volontariamente fine alla propria esistenza. Per la nostra legge l'atto non è penalmente sanzionato e così, se il tentativo fallisce, il soggetto non viene perseguito per "tentato suicidio", reato che non esiste.

Pene severe sono invece previste per chi induce o istiga al suicidio, e la cosa non deve sembrare paradossale perché, ad esempio, anche l'uso personale di sostanze stupefacenti, o la prostituzione, non sono reato, ma lo sono invece l'induzione e l'agevolazione.

Per eutanasia (dal greco *eu* = buono, *thanatos* = morte) si intende l'atto che procura intenzionalmente la morte di un soggetto affetto da grave malattia inguaribile o da sofferenze insopportabili, con una condotta attiva (ad esempio con la somministrazione di un farmaco letale), oppure omissiva mediante la mancata somministrazione di un farmaco salvavita.

Per la nostra legge è sempre vietata e, se praticata, costituisce "omicidio volontario" se il paziente non ne è consapevole, e "omicidio del consenziente" se è quest'ultimo a chiederla. Altri Stati, anche europei (Olanda, Belgio, Svizzera) la ammettono, ma a precise condizioni da accertarsi di volta in volta.

Diverso da suicidio ed eutanasia (anche se in certi casi la diversità può apparire non così netta) è il rispetto del principio di autodeterminazione in materia sanitaria. Come sancito dalla nostra Costituzione, dalle nostre leggi, dal Codice Deontologico dei medici, da Convenzioni europee alle quali l'Italia ha aderito, nessuna terapia sanitaria può essere iniziata o anche proseguita senza l'espresso consenso (informato) del paziente, consenso che costituisce il presupposto per la liceità dell'intervento.

Il medico o l'infermiere che, sia pure a fin di bene, non si attenesse a questo precetto e ponesse in atto un trattamento non condiviso, commetterebbe un illecito penale, e cioè il reato di violenza privata o di lesioni volontarie. Tutto ciò è incontestabile per il caso di paziente vigile e cosciente. Il problema si presenta nel caso di paziente in stato vegetativo o comunque incapace di esprimere un consenso o un dissenso.

In tale ipotesi va fatta una distinzione. Se il paziente non ha mai espresso una sua volontà in proposito, ogni decisione spetterà al sanitario che dovrà agire secondo la scienza medica, con l'unico limite del divieto di un accanimento terapeutico.

Se invece è provato che il paziente ha espresso, magari consacrandola in uno scritto, una volontà contraria a qualsiasi trattamento artificiale salvavita, entriamo nello spinoso campo della validità o meno del cosiddetto "testamento biologico".

Dopo la vicenda Eluana, Governo e Parlamento avevano promesso che in tempi brevissimi sarebbe stata emanata una legge regolatrice della materia. In due anni si è arrivati solo ad un progetto di legge approvato dal Senato il 26 Marzo 2009 che, sulla premessa della vita come bene "indisponibile", prevede che le "Dichiarazioni anticipate di trattamento" non siano mai vincolanti per i sanitari, ai quali spetterebbe sempre l'ultima parola.

Sommerso da critiche e polemiche perché porrebbe sostanzialmente nel nulla la volontà dell'interessato, il disegno di legge non è stato a tutt'oggi portato all'esame della Camera.

Se questa è la situazione attuale, appare evidente che, malgrado i proclami iniziali, la drammatica vicenda di Eluana Englaro non ha inciso più di tanto sull'attività del nostro legislatore.

Publicato su "il Giornale di Vicenza" del 12 febbraio 2011